



CITTA' DI ROVERETO

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE al PRG "APRILE 2023" per la RIGENERAZIONE AMBIENTALE, URBANISTICA E PAESAGGISTICA DI VIA DEL GARDA

Recepimento prescrizioni PAT per Approvazione

Il progettista: Ing. Luigi Campostrini

| | | |
|--|---------------------|--------------------------|
| Adozione del Consiglio Comunale | deliberazione n° 29 | di data 18 luglio 2023 |
| Adozione definitiva del Consiglio Comunale | deliberazione n° 1 | di data 15 febbraio 2024 |
| Approvazione della Giunta Provinciale | deliberazione n° | di data |
| Entrata in vigore il | | |

il Segretario Generale
Valerio Bazzanella

Il Dirigente
Luigi Campostrini

Approfondimenti in materia di
ACUSTICA

La comunicazione di sospensione del procedimento (S013/18.2.2-2023-108/DP) trasmessa in data 25/04/2024 dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio Ufficio per la Pianificazione urbanistica subordinata riporta la seguente osservazione:

Con riferimento alla tutela dell'aria ed agenti fisici, matrice rumore, si riporta il parere di data 20 marzo 2024 dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente: *“Gli obiettivi espressi nella nota di parere prot. n. 768791 di data 12/10/2023 sono quelli di perseverare nei canoni di salvaguardia previsti in applicazione della L.447/95, nonché di scongiurare a carico delle attività esistenti l'insorgere di eccessivi gravami, in particolare di carattere economico, derivanti dall'insediamento di attività commerciali in un'area esclusivamente industriale (Classe VI). Ciò dacché tale mutato scenario indurrebbe ad una modifica dell'attuale Classificazione Acustica con la conseguente definizione di valori limite di rumore più stringenti, almeno per la parte interessata dal previsto insediamento di attività commerciale nella zona "ex Siric". Pertanto, si ritiene quanto espresso a rimando della menzionata nota di parere non adatto a dipanare le perplessità sollevate nel contributo presentato da questo Settore del quale restano quindi salvi gli indirizzi di merito tracciati.”*

Nel punto 4a.2 delle precedenti controdeduzioni è già stato argomentato sul tema della “matrice rumore”. Si era innanzitutto evidenziato e dimostrato come la classe acustica VI, indicata dalla vigente Zonizzazione Acustica per la zona lungo via del Garda, non sia più conforme all'uso attuale del territorio, come previsto dagli strumenti urbanistici e come risultante dallo stato dei luoghi (anno 2024).

Il disallineamento tra classi d'uso della Zonizzazione Acustica ed utilizzo reale del territorio è una situazione piuttosto diffusa nel Comune di Rovereto e deriva dal fatto che la Zonizzazione Acustica non è stata più modificata dalla sua adozione nel 2013. Pertanto, recependo quanto suggerito dall'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, l'Amministrazione Comunale ha già espresso l'intento programmatico per un aggiornamento della zonizzazione acustica, con un rifacimento complessivo del piano di classificazione acustica, utilizzando criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio comunale ed applicando le più recenti linee guida P.A.T. (vds. Determinazione n. 8 del 28/09/2015 "*Linee guida per la predisposizione o l'aggiornamento del piano comunale di classificazione acustica*").

In tal senso l'Ufficio Verde Ambiente del Comune di Rovereto ha già avviato tempestivamente il percorso di ricalibrazione globale degli strumenti afferenti la pianificazione territoriale per quanto attiene gli aspetti legati all'acustica. In tale contesto è in fase di ultimazione l'aggiornamento sostanziale del Regolamento Comunale in materia di Inquinamento acustico, a cui farà seguito l'aggiornamento del Piano di classificazione acustica, a completamento dell'intero comparto regolamentare in materia acustica comunale.

Per il caso specifico dell'area “ex Siric” e della Variante PRG “Aprile 2023”, già nelle precedenti controdeduzioni, si era evidenziato come la discrasia rilevata tra la pianificazione ambientale (zonizzazione acustica) ed il P.R.G. (vigente ed in variante), non possa essere considerata di per se ostativa alla variante urbanistica prospettata, dal momento che già attualmente l'intero asse di via del Garda, a prescindere dalla zonizzazione acustica, può ospitare ed ospita destinazioni commerciali (medie strutture di vendita). In ogni caso, la zonizzazione acustica rimane uno strumento “*slegato*” dal piano regolatore, quantomeno in termini temporali.

In proposito, giova richiamare quanto affermato dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. IV, 12 dicembre 2019, n. 8443) secondo cui in materia di zonizzazione acustica del territorio, le scelte dell'Amministrazione non possono sovrapporsi “*meccanicamente*” alla pianificazione urbanistica, ma devono tener conto del disegno urbanistico voluto dal pianificatore, ovvero delle “*preesistenti destinazioni d'uso del territorio*”. Ciò rileva sotto un duplice aspetto.

Da un lato, rileva l'interesse pubblico generale alla conservazione del disegno di governo del territorio programmato dal pianificatore, il quale riflette un ben preciso interesse della comunità ad un certo utilizzo del proprio territorio, sul quale la medesima è stanziata.

Da un altro lato, rileva l'interesse dei privati alla conservazione delle potenzialità connesse alla titolarità dei diritti sui beni immobili e derivanti dalle pregresse e già effettuate scelte di pianificazione, le quali devono poter essere attuate pro futuro, avendo una natura tipicamente programmatica.

Con riferimento al secondo aspetto citato nella sentenza del Consiglio di Stato si inquadra la nota di data 25/04/2024 del Servizio Urbanistica, la quale ripropone il tema degli eventuali gravami di tipo economico a carico delle attività produttive già esistenti *"a seguito della definizione di valori limite di rumore più stringenti, almeno per la parte interessata dal previsto insediamento di attività commerciale nella zona ex Siric"*.

A replica di tale asserzione, si riporta a seguire un parere redatto da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, volto a dimostrare come un'eventuale futura riclassificazione acustica dell'area "ex Siric" dalla CLASSE VI alla CLASSE V o anche alla CLASSE IV non comporterà alcuna particolare penalizzazione economica o limitazione di utilizzo per le attività produttive limitrofe già attualmente insediate.


Si ribadisce, ad ulteriore prova di assenza di conflittualità acustiche, che fino ad oggi, non risultano pervenute segnalazioni di disturbo, avviati procedimenti amministrativi o insorte problematiche legate al rumore che coinvolgano le numerose attività commerciali insediate negli ultimi anni lungo via del Garda (almeno 9 esercizi commerciali) nei confronti di attività produttive preesistenti nella zona industriale.

OGGETTO: EFFETTI SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ESISTENTI DI UNA MODIFICA ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DI ROVERETO NELL'AREA EX SIRIC - PARERE TECNICO

Lo scrivente Tecnico Competente in Acustica, nel mese di marzo 2023, ha redatto la "VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO PER ATTIVITA' COMMERCIALI DI PROGETTO" correlate al progetto di "Rigenerazione Urbana "Ex Siric" a Rovereto". Tale elaborato è stato allegato alla Variante al PRG denominata "Aprile 2023".

Nell'ambito del citato studio di impatto acustico è stata condotta una campagna di rilevazioni fonometriche per caratterizzare il clima acustico dell'area "ex Siric" e per individuare le sorgenti di inquinamento acustico presenti allo stato attuale. In particolare, sono state condotte rilevazioni fonometriche in 4 punti di misura nell'area "ex Siric", rappresentati nella figura a seguire.

Le indagini fonometriche e lo studio acustico hanno indagato esclusivamente il PERIODO DI RIFERIMENTO DIURNO (06-22): infatti gli intervalli di attività dell'esercizio commerciale di progetto non ricadono nel periodo di riferimento NOTTURNO (dalle 22 alle 06) sia che la nuova attività venga considerata come SORGENTE di rumore, sia come RICETTORE. E' prevista, infatti, assenza di emissioni rumorose e di utilizzo dell'edificio commerciale durante la notte. Tale assunzione è confermata anche dallo stralcio della destinazione d'uso di "tipo ricettivo" tra quelle originariamente previste dal PRG per l'area "ex Siric".



Allo stato attuale, nella zona posta a NORD dell'edificio "ex Siric" il clima acustico è determinato dal rumore stradale di via del Garda (sorgente principale) e dal rumore ferroviario (sorgente secondaria).

Nella zona a SUD/EST dell'edificio "ex Siric" il rumore dei treni e del traffico stradale è schermato dall'edificio stesso ed il contributo di tali sorgenti diventa marginale. Nella zona SUD/EST dell'area "ex Siric" il rumore delle attività produttive è prevalente. Le attività presenti al contorno sono quelle di AQUAFIL spa, MARIANI spa e ROSENBAUR spa. Durante le misure fonometriche si è rilevato il rumore continuo e con livello quasi costante proveniente dallo stabilimento AQUAFIL, al quale si somma quello discontinuo di altri impianti/lavorazioni dagli edifici produttivi confinanti (di MARIANI spa e ROSENBAUR spa). La rumorosità degli impianti di AQUAFIL, installati in ambiente esterno, è prevalente e caratterizzata da un tono puro alla frequenza di 315 Hz, tale da produrre una componente tonale KT ai sensi del DM 16/03/98. Tale componente tonale è emersa, tuttavia, solamente in vicinanza degli impianti. La rumorosità dalle attività produttive di MARIANI spa e ROSENBAUR spa è risultata molto minore rispetto a quella di AQUAFIL, in quanto proveniente per lo più da lavorazioni condotte all'interno dei capannoni.

La Tabella 1 riporta una sintesi dei risultati delle misure fonometriche eseguite nel marzo 2023, indicando per ogni punto di misura il livello equivalente ($LA_{eq,TM}$) ed il livello del rumore di fondo (L_{95}) rilevati nel periodo diurno. Il livello equivalente misurato nel punto P5, a confine con lo stabilimento di AQUAFIL, è

stato aumentato di + 3 dBA per applicazione della penalizzazione per componente tonale KT, ai sensi del DM 16/03/98.

I risultati delle misure fonometriche hanno permesso la taratura di un modello di simulazione, utilizzato per la caratterizzazione del clima acustico anche nello STATO DI PROGETTO. Si riportano, a seguire, alcune mappe acustiche realizzate con il software di simulazione. In particolare nella **MAPPA ACUSTICA 1** sono rappresentati i livelli di rumore da traffico stradale e le emissioni da attività produttive nel PERIODO DIURNO allo STATO ATTUALE. La **MAPPA ACUSTICA 2** visualizza il rumore del traffico stradale e delle attività produttive nello STATO DI PROGETTO.

Dai risultati di Tabella 1 e dalla MAPPA ACUSTICA 1 risultano, nella parte Sud/Est dell'Area "ex Siric", allo STATO ATTUALE, livelli equivalenti ovunque pari o inferiori a 66 dBA.

Il raffronto tra le mappe acustiche 1 e 2 mostra, inoltre, come la realizzazione del nuovo edificio commerciale di EUROBRICO (STATO DI PROGETTO) non comporterà all'interno dell'area "ex Siric" sensibili variazioni del clima acustico prodotto da traffico stradale ed attività produttive, rispetto allo STATO ATTUALE.

| Tabella 1: risultati delle misure fonometriche in area "ex Siric" (marzo 2023) | | | |
|---|---|---|---------------------------------|
| ID PUNTO | UBICAZIONE DEL PUNTO DI MISURA | PERIODO DIURNO LAeqTM [dBA] | PERIODO DIURNO L95 [dBA] |
| P4 | Area "ex Siric" - lato Ovest: verso Via del Garda | 63.4 | 54.9 |
| P5 | Area "ex Siric" - lato Sud/Ovest: a confine verso Aquafil | 65.8 (62.8 + 3.0 per KT) | 62.1 |
| P6 | Area "ex Siric" - lato Est: fronte capannone Rosenbauer | 55.1 | 53.8 |
| P7 | Area "ex Siric" - lato Nord/Est: a confine verso Mariani | 53.4 | 51.8 |

VERIFICA DEI LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE (Tab. C art. 3 DPCM 14/11/97)

Allo stato attuale l'area "ex Siric" ricade interamente nella CLASSE VI. Il valore limite di IMMISSIONE cui al DPCM 14/11/97 Tab. C art. 3 vale **70 dBA** sia per il periodo DIURNO che per quello NOTTURNO.

Come riportato in Tabella 2 e nella MAPPA ACUSTICA 1 gli attuali livelli di rumore ambientale (dovuti a traffico ed attività produttive) risultano pienamente conformi al limite di IMMISSIONE DIURNO della CLASSE VI.

Nel caso di introduzione del nuovo ricettore "EUROBRICO" e di un supposto declassamento dall'attuale CLASSE VI alla futura **CLASSE V**, questo cambiamento di classe porterà ad un abbassamento di 10 dBA dei limiti assoluti di Immissione per il solo periodo NOTTURNO, mentre in periodo DIURNO, i limiti assoluti rimarranno invariati. Come già specificato, la variante urbanistica "Aprile 2023" per l'area "ex Siric" non ammette destinazioni d'uso tali da consentire un utilizzo del ricettore in periodo NOTTURNO: infatti, gli "usi ricettivi" o assimilabili (ad oggi ammessi dal PRG) sono stati espressamente inibiti dalla variante in adozione. Quindi, considerato che le nuove attività commerciali in area "ex Siric" saranno limitate al solo periodo DIURNO, un futuro declassamento nella CLASSE V, non comporterà alcuna penalizzazione per le attività produttive limitrofe già insediate. Infatti, come riportato in Tabella 2, gli attuali livelli di rumore ambientale (dovuti a traffico ed attività produttive) risultano pienamente conformi anche al limite di IMMISSIONE DIURNO della CLASSE V. Anche nello stato di progetto (vds. MAPPA ACUSTICA 2) non è previsto alcun superamento del limite diurno di 70 dBA della CLASSE V.

Nell'ulteriore ipotesi di un declassamento alla **CLASSE IV**, il limite di IMMISSIONE DIURNO assume il valore di 65 dBA; quindi con un abbassamento di -5 dBA rispetto al valore limite diurno della CLASSE VI.

In questo caso, come riportato in Tabella 2, i livelli di rumore dovuti a traffico ed attività produttive risulteranno ancora conformi al limite di IMMISSIONE DIURNO della CLASSE IV sulla quasi totalità dell'area "ex Siric". Solamente in corrispondenza del confine Sud con lo stabilimento AQUAFIL, ove è stato misurato un livello di **65,8 dBA**, è atteso localmente un lieve superamento del limite di IMMISSIONE (65 dBA).

Va detto che tale superamento dei 65 dBA è di entità molto ridotta (≈ 1 dBA) ed interessa solo una fascia di pochi metri all'interno dell'area Eurobrico, come si può vedere nella MAPPA ACUSTICA 2. Tale zona potenzialmente "critica" sarà peraltro adibita ai parcheggi ed alla viabilità interna del nuovo esercizio commerciale Eurobrico, pertanto non è prevista la "permanenza di persone" che possano essere esposte ai livelli di AQUAFIL di poco superiori a 65 dBA.

| Tabella 2: verifica dei limiti assoluti di IMMISSIONE in PERIODO DIURNO con varie ipotesi di classificazione acustica per l'area "ex Siric" | | | | | |
|--|---|---|---|------------------------------|--------------------------------------|
| PUNTO | UBICAZIONE DEL PUNTO DI MISURA | Livello MISURATO L_{Aeq} DIURNO [dBA] | Valore limite CLASSE VI (ATTUALE) [dBA] | Valore limite CLASSE V [dBA] | Valore limite CLASSE IV [dBA] |
| P5 | Area "ex Siric" - lato Sud/Ovest: a confine verso Aquafil | 65.8 | ≤ 70 OK | ≤ 70 OK | ≤ 65 Superamento +0.8 dBA |
| P6 | Area "ex Siric" - lato Est: fronte capannone Rosenbauer | 55.1 | ≤ 70 OK | ≤ 70 OK | ≤ 65 OK |
| P7 | Area "ex Siric" - lato Nord/Est: a confine verso Mariani | 53.4 | ≤ 70 OK | ≤ 70 OK | ≤ 65 OK |

VERIFICA DEI LIMITI DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE (art. 4 DPCM 14/11/97)

Una futura riclassificazione acustica dell'area "ex Siric" nella CLASSE V o nella CLASSE IV porterà all'applicazione del cosiddetto "*limite differenziale*" di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/97. Tale limite oggi non è applicabile dato che l'area ricade nella CLASSE VI. Ricordiamo che il limite differenziale va rispettato solo all'interno degli ambienti abitativi, che, nel caso specifico, saranno le aree di vendita interne al nuovo edificio commerciale. Il valore limite differenziale si verifica nella condizione con l'ambiente abitativo "*a finestre aperte*" oppure "*a finestre chiuse*".

Per ovvie ragioni di risparmio energetico e di normale utilizzo di un edificio commerciale, si ritiene che le aree di vendita del nuovo EUROBRICO non verranno mai utilizzate nella condizione "*a finestre aperte*" (come peraltro già avviene nell'attuale sede di EUROBRICO insediata nel limitrofo Centro Commerciale "Millenium Center").

In ogni caso, proprio per evitare qualsiasi potenziale problematicità di questo tipo, nelle successive fasi di progettazione del nuovo edificio commerciale EUROBRICO, si consiglia di ridurre la presenza di ambienti abitativi direttamente affacciati verso lo stabilimento AQUAFIL e, nel caso, evitare aperture in facciata o serramenti/vetrate apribili sul prospetto verso AQUAFIL.

Per ottemperare al DPCM 5/12/97, l'involucro edilizio del futuro negozio "Eurobrico" dovrà garantire un buon isolamento acustico dal rumore esterno, con un valore pari ad almeno 42 dB dell'indicatore $D_{2m,nT,w}$ (indice dell'isolamento di facciata standardizzato nella condizione "*a finestre chiuse*").

La rumorosità in ambiente esterno prodotta dalle attività industriali al contorno, come quantificata nello studio di impatto acustico, raggiungerà livelli diurni inferiori a 60 dBA sulle facciate Sud/Est e Sud/Ovest del

nuovo edificio commerciale, prospicienti le attività produttive di AQUAFIL (si veda a tal proposito la MAPPA ACUSTICA 2).

Considerando i dati di input di cui sopra, è possibile elaborare una verifica previsionale del limite DIFFERENZIALE, prodotto dalle attività produttive esistenti nei confronti del ricettore di progetto.

Il livello di rumore "Li" immesso all'interno degli ambienti abitativi del futuro EUROBRICO (con finestre chiuse) viene calcolato come segue:

$$Li = Le - (D_{2m,nT,w} + C) + 10 \times \text{Log } T/0.5 < \mathbf{27 \text{ dBA}} \quad (\text{vds. Appendice E - UNI ENI ISO 12354-3})$$

Dove:

Li = livello di rumore immesso all'interno dell'ambiente abitativo (a finestre chiuse) [dBA]

Le = livello di rumore all'esterno dell'ambiente abitativo (a 2 metri dalla facciata) [dBA] < 60 dBA (da misure e modello acustico in MAPPA ACUSTICA 2)

$D_{2m,nT,w}$ = indice dell'isolamento acustico di facciata ($\geq 42 \text{ dB}$ da DPCM 5/12/97)

C = termine di correzione spettrale (C = -3 dB a stima cautelativa)

T = tempo di riverberazione dell'ambiente abitativo [secondi] < 2 secondi (a stima per un locale commerciale arredato)

Con i dati di input cui sopra si ottiene che **il livello "Li" di rumore immesso all'interno degli ambienti abitativi del futuro EUROBRICO sarà certamente pari o inferiore a 27 dBA**, nella condizione a finestre chiuse.

L'art. 4 del DPCM 14/11/97 fissa il valore LIMITE DIFFERENZIALE pari a 5 dBA nel periodo diurno, ma stabilisce che tale limite non si applica quando il livello del rumore ambientale, misurato a finestre chiuse, sia inferiore a 35 dBA durante il periodo diurno; in quanto "ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile".

Per il nuovo edificio EUROBRICO i livelli interni attribuibili alle attività produttive preesistenti saranno certamente inferiori a 27 dBA e, pertanto, tali da comportare la NON applicabilità del criterio DIFFERENZIALE. Un livello di soli 27 dBA è così basso da assicurare la piena conformità al LIMITE DIFFERENZIALE anche nel caso in cui il rumore ambientale sia "innalzato" dalla presenza di altre sorgenti interne al negozio (clienti, impianto di diffusione sonora di EUROBRICO, ecc).

CONCLUSIONI

Le semplici e sintetiche considerazioni di questa breve memoria tecnica portano alle seguenti considerazioni, relative al periodo di riferimento DIURNO:

- 1) Sulla base delle misure fonometriche eseguite nel marzo 2023, con l'area "ex Siric" classificata nella **CLASSE VI**, la rumorosità attribuibile alle attività produttive al contorno rispetta il limite assoluto di immissione diurno di 70 dBA (il limite differenziale non è applicabile).
- 2) Nel caso di un futuro aggiornamento della zonizzazione acustica con declassamento da CLASSE VI alla **CLASSE V** non vi sarà alcuna penalizzazione per le attività produttive. La rumorosità delle attività produttive al contorno, se non verrà incrementata rispetto allo stato attuale, risulterà conforme al limite assoluto di immissione diurno della CLASSE V (70 dBA) ed anche al limite differenziale di immissione.
- 3) Nel caso di aggiornamento della zonizzazione con declassamento dalla CLASSE VI alla **CLASSE IV** i livelli di rumore delle attività produttive risulteranno ancora conformi al limite DIFFERENZIALE ed anche al limite assoluto di IMMISSIONE della CLASSE IV (65 dBA) sulla quasi totalità dell'area "ex Siric". Solamente in corrispondenza del confine Sud con lo stabilimento AQUAFIL vi potrebbe essere un superamento del limite assoluto di IMMISSIONE. L'entità del superamento è molto lieve ($\approx 1 \text{ dBA}$) ed interessa solo una ristretta fascia di pochi metri all'interno dell'area Eurobrico, peraltro


non destinata alla “*permanenza di persone*” ma adibita ai parcheggi ed alla viabilità interna del nuovo esercizio commerciale. Il declassamento di tutta l’area “ex Siric” in CLASSE IV, pur in assenza di grosse conflittualità, appare comunque, sconsigliabile in quanto risulterebbe formalmente NON CONFORME alla “Linee guida per la predisposizione o l’aggiornamento del piano comunale di classificazione acustica” (Det. n. 8 del 28/09/2015) poiché porta ad un accostamento critico con la CLASSE VI delle aree produttive confinanti. Per evitare il “salto di classe” tra CLASSE IV e CLASSE VI sarà sufficiente inserire una fascia “cuscinetto” in CLASSE V da interporre tra la CLASSE IV della “zona commerciale” più vicina a via del Garda e la CLASSE VI della “zona industriale”.

Le considerazioni di cui sopra, dimostrano che il futuro declassamento dell’area “ex Siric” nella CLASSE V o anche nella CLASSE IV (limitato alla parte prospiciente via del Garda e con “fascia cuscinetto”) non introdurrà alcuna particolare penalizzazione economica o limitazione di utilizzo per le attività produttive limitrofe già attualmente insediate. Un siffatto cambio di classe acustica non comporterà la necessità di introdurre mitigazioni acustiche, apportare modifiche alle sorgenti sonore o alle lavorazioni attualmente già insediate ed autorizzate in zona industriale.

In ogni caso, il procedimento di aggiornamento complessivo della zonizzazione acustica comunale di Rovereto, che in futuro sarà avviato dall’Amministrazione, valuterà tali situazioni di “cambio di classe” e seguirà uno specifico iter tecnico/amministrativo basato sulle citate linee guida provinciali. Sarà adottato un percorso partecipativo con gli stakeholders, con la possibilità di accordi o intese tra l’Amministrazione ed i soggetti interessati. Nel caso di presenza di evidenti “*conflittualità acustiche*” l’Amministrazione dovrà provvedere ad adottare anche un Piano Comunale di Risanamento Acustico ai sensi dell’art. 7 comma 2 della Legge 447/95, con l’indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento acustico, tenendo conto delle priorità di determinati usi.


Ovviamente, nell’iter di adozione di un nuovo Piano di Classificazione Acustica o del Piano Comunale di Risanamento Acustico, sarà fatta salva per ogni cittadino, attività produttiva o avente titolo, la facoltà di porre osservazioni o presentare ricorso amministrativo.

Il Tecnico competente in acustica
ing. Pietro Maini




Rovereto 05/07/2024

Iscritto al n. 34 dell’Elenco Nazionale Tecnici
Competenti in Acustica



MAPPA ACUSTICA 1: STATO ATTUALE (anno 2023) Livelli di rumore da traffico stradale + Emissioni da attività produttive - PERIODO DIURNO (L_{AeqTR} intero periodo di riferimento 6-22 – dBA)



MAPPA ACUSTICA 2: STATO DI PROGETTO – Livelli di rumore da traffico stradale + Emissioni da attività produttive - PERIODO DIURNO (L_{AeqTR} intero periodo di riferimento 6-22 – dBA)